



*Dipartimento per le politiche della famiglia*



Dipartimento  
del Tesoro

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA- PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**E**

**DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VI - MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**

### **PREMESSO CHE**

- l'articolo 1, comma 348, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità», volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;
- l'articolo 1, comma 349, della citata legge di bilancio per l'anno 2017, prevede che la dotazione del Fondo è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
- il medesimo comma stabilisce, altresì, che con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie;
- con Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia adottato in data 8 giugno 2017 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stati stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie. Su tale decreto il Ministero dell'economia e delle finanze è stato coinvolto in qualità di Amministrazione concertante;

- in particolare con il predetto Decreto interministeriale dell'8 giugno 2017 è stato, tra l'altro, stabilito che: il Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito denominato Dipartimento) è l'amministrazione responsabile degli interventi; le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo sono attribuite - a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - a un "Gestore" da individuarsi in una società a capitale interamente pubblico; per l'esecuzione delle attività di gestione del Fondo deve essere emanato un apposito Disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore;
- l'oggetto dell'affidamento è la gestione del Fondo di sostegno alla natalità attraverso l'operatività diretta sul conto di tesoreria infruttifero acceso presso il Ministero dell'economia e finanze;
- CONSAP S.p.A., quale società a totale partecipazione statale del Ministero dell'economia e delle finanze ha per oggetto, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, l'espletamento di attività e funzioni di interesse pubblico affidatele da Amministrazioni dello Stato nonché, ai sensi del richiamato articolo 19, comma 5, del decreto legge 78/2009, l'attività di gestione di fondi pubblici di garanzia correlata a rischi bancari e assicurativi;
- il Fondo di sostegno alla natalità presenta le stesse finalità del soppresso "Fondo di credito per i nuovi nati" istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e soppresso dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in passato gestito dal Dipartimento.
- tale identità di finalità risulta, peraltro, dalla relazione illustrativa dell'A.C. 4127 nella parte in cui si fa presente che la disposizione concernente il "Fondo di sostegno alla natalità" è diretta a ripristinare il soppresso "Fondo di credito per i nuovi nati", allora disciplinato con DPCM del 10 settembre 2009;
- la gestione del soppresso Fondo di credito per i nuovi nati è stata affidata, con Decreto del Responsabile della struttura di missione del 21 ottobre 2009, a CONSAP SpA, che pertanto integra le competenze amministrative, finanziarie, operative e di controllo che servono all'espletamento di questo genere di servizi;
- l'articolo 15 dello Statuto di CONSAP definisce gli atti e le modalità per garantire l'esercizio effettivo del cd 'controllo analogo', che deve essere esercitato, sul piano strategico, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, prevedendo, tra l'altro, che, in caso di affidamento operato da parte di altre Amministrazioni, siano ad esse rimesse le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica, relativamente alle attività operative previste negli specifici Disciplinari stipulati con la Società;

- risulta necessario procedere, atteso il comune interesse al buon andamento dell'amministrazione, in particolare, nel caso di specie, alla effettiva, efficiente e regolare attuazione delle azioni volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017, alla determinazione delle modalità di coordinamento delle attività tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in qualità di Amministrazione che esercita il controllo analogo sulla società individuata come soggetto Gestore;
- le Direttive pluriennali impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di Consap SpA, e adottate in data 5 dicembre 2017, definiscono le strategie e individuano gli ambiti di intervento di Consap SpA, forniscono indicazioni in merito all'organizzazione e gestione delle risorse umane e si propongono di indirizzare le linee di azione della Società verso una maggiore efficienza e responsabilizzazione a tutti i livelli;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI ALLEGATI**

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente accordo ha ad oggetto la disciplina delle modalità di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro con riferimento all'individuazione del Gestore e alle attività di attuazione e di gestione del Fondo di garanzia, istituito dal comma 348 dell'articolo 1 della legge 232/2016 nonché la determinazione delle modalità di coordinamento delle attività, di interesse comune, volte a consentire la effettiva, efficiente e regolare attuazione delle azioni volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017.

#### **ART. 3– IMPEGNI COMUNI ALLE PARTI**

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle attività di attuazione e di gestione del Fondo di garanzia, le parti si impegnano vicendevolmente:

- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- a garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle attività;
- a rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale ad esse imputabili;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.

#### **ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CD. “CONTROLLO ANALOGO”**

Su proposta del Dipartimento, ai fini dell'attuazione del Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia adottato in data 8 giugno 2017, il Dipartimento e il Ministero dell'economia e delle finanze individuano, per le ragioni indicate in

premessa, CONSAP SpA come soggetto Gestore del Fondo di sostegno alla natalità in quanto società avente un oggetto sociale che espressamente contempla l'espletamento delle attività di gestione di Fondi pubblici di garanzia correlata a rischi bancari ed assicurativi.

Il Dipartimento stipulerà con tale Società uno specifico Disciplinare, che individuerà le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; i meccanismi di copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione; la tempistica degli adempimenti e i criteri di rendicontazione dei fatti economici. Tale atto sarà sottoposto preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, per garantire la coerenza con le direttive in materia di controllo analogo e all'Azionista unico, per la verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle attività previste nel disciplinare nonché della compatibilità delle stesse con l'assetto organizzativo e ed il modello produttivo dell'azienda

Al fine di garantire l'esercizio del cd "controllo analogo", ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, il Dipartimento svolgerà le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica relative alle attività operative previste dal citato Disciplinare. Inoltre, il Dipartimento si impegna, anche ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di Consap SpA e ad ogni fine di legge, ad informare costantemente il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, in relazione all'esecuzione del Disciplinare e agli esiti della Gestione del Fondo, nonché in merito alle verifiche in corso di attività e ai risultati finali.

Il Capo del Dipartimento  
per le politiche della famiglia

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Dirigente Generale

Dott. Giuseppe Maresca